



ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCHE YOGA

Sede in Milano – Viale Vittorio Veneto 6

Codice Fiscale 97128120157

.o0o.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCHE YOGA", con sede legale in Milano Viale Vittorio Veneto 6.

L'Associazione nasce da un gruppo internazionale di allievi di Gérard Blitz che, a partire dall'insegnamento ricevuto, intendono approfondire la ricerca nello Yoga come stato di coscienza, nonché la trasmissione e la condivisione di questo insegnamento.

L'Associazione, retta dal presente statuto, è un organismo apolitico, senza fini di lucro, che svolge la propria attività nell'ambito e nel rispetto delle vigenti leggi sia in Italia che all'Estero. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni o federazioni aventi scopi analoghi, nonché aderire ad Enti Pubblici o privati aventi scopi sociali ed educativi.

Art. 2 – Scopi Associativi

L'Associazione si prefigge lo scopo di svolgere:

- *Attività di ricerca*: con l'approfondire, sperimentare e trasmettere l'esperienza dello Yoga; contribuire alla conoscenza degli stati della coscienza umana e dei modi in cui uno stato di coscienza può trasformarsi mediante l'esplorazione interiore; ricercare la relazione fra gli stati di coscienza degli individui e la collettività; stimolare lo scambio delle conoscenze e delle intuizioni individuali nel pieno rispetto della diversità e autonomia delle singole esperienze.

- *Attività culturali*: tramite convegni, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezione di films e documentari culturali.

- *Attività di formazione e approfondimento*: col promuovere la qualificazione e la formazione interiore degli insegnanti associati, attraverso incontri e gruppi di studio, di pratica e di meditazione con esponenti di rilievo delle culture orientali e occidentali, in grado di trasmettere esperienze di particolare valore e qualità in coerenza con gli scopi associativi.

- *Attività editoriale*: con la pubblicazione di testi, documenti, ricerche che possano essere di supporto al conseguimento degli scopi associativi.

- *Attività di educazione*: con la presentazione e l'introduzione della pratica di yoga, dei suoi principi e della sua pedagogia in ambito scolastico, con particolare riguardo ai disabili, al fine di contribuire al miglioramento dei processi di consapevolezza nel



lavoro corporeo, nel movimento, nell'azione, oltretutto nella relazione dei giovani con sé stessi, con gli altri e con l'ambiente.

- *Attività di servizi nell'ambito dell'insegnamento dello yoga e delle pubblicazioni.*

Art. 3 – Settori dell'Associazione

L'Associazione svolge la propria attività attraverso i quattro seguenti Settori, ognuno avente un proprio Regolamento e così denominati:

- a) Ricerca e cultura;
- b) Formazione degli Insegnanti di Raja Yoga;
- c) Educazione e riabilitazione;

Art. 4 – Regolamento gestionale e dei Settori dell'Associazione

Il Regolamento gestionale dell'Associazione è definito dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea ordinaria. Il Regolamento dei Settori è definito a cura dei Settori stessi ed approvato dal Comitato di Garanzia. Esso definisce anche i criteri di etica dei rapporti e dei comportamenti.

Riguardo al settore b), l'effettuazione dei programmi di formazione e il rilascio della qualifica di "Insegnante" dovrà risultare da specifica Attestazione dell'Associazione.

Art. 5 – Esclusione dei Fini di Lucro – Patrimonio e Proventi

- a) L'attività dell'Associazione non ha fini di lucro e tende al pareggio del bilancio economico.
- b) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle quote capitalizzate degli Associati, da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, o dei rinnovi annuali, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
 - dai beni mobili e immobili, partecipazioni societarie di cui l'Associazione venga ad essere proprietaria;
 - dai contributi capitalizzati di associati benemeriti e sostenitori;
 - da eventuali contributi straordinari degli Associati, acquisiti con delibera del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da contributi capitalizzati erogati volontariamente dagli Associati;
 - da contributi capitalizzati di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, Fondazioni e da enti in genere;
 - da elargizioni, donazioni, sovvenzioni, lasciti capitalizzati effettuati da terze persone fisiche o giuridiche;
 - da fondi capitalizzati raccolti mediante private o pubbliche sottoscrizioni, campagne o altre manifestazioni organizzate con l'intento di interessare Enti o terzi al programma associativo.



L'associazione non può distribuire, anche in forma indiretta, residui attivi di bilancio o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali residui attivi di bilancio devono essere devoluti ad iniziative per la realizzazione degli scopi associativi.

Art. 6 – Categorie degli associati

Col rispetto della procedura di ammissione di cui all'art. 8, chiunque, senza limitazione alcuna, può diventare membro dell'Associazione.

I membri dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione e coloro che avendo fatto richiesta, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione, di essere considerati Associati Fondatori, sono stati nominati tali con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

Essi sono la testimonianza delle origini della Associazione, nonché degli indirizzi dell'attività di ricerca e delle norme dettate dal presente statuto.

In quanto tali possono di diritto essere eletti membri del Comitato di Garanzia.

- b) Associati Insegnanti: gli Associati attivi presentati dai loro Associati Formatori che dichiarino formalmente che essi hanno frequentato ed assolto il Programma Minimo di Formazione stabilito dal Regolamento di cui all'art. 4 e di cui i Formatori stessi garantiscano il permanente aggiornamento. L'iscrizione alla categoria di Associati Insegnanti comporta l'automatica iscrizione all'Albo degli Insegnanti della Associazione

- c) Associati attivi: coloro che, presentati da un Associato Fondatore o Insegnante, intendono partecipare attivamente alla ricerca, agli incontri e allo scambio di esperienze dando un apporto sostanziale all'attività associativa.

A questa categoria sono ammessi sia esponenti del mondo dello Yoga sia persone che svolgono la propria attività in ambito pedagogico, medico, scientifico ecc.


- d) Associati Sostenitori: coloro che, sensibili agli scopi associativi e su accoglimento del Comitato di Garanzia,, intendono dare il proprio incondizionato apporto ideale ovvero economico alla realizzazione dell'attività associativa.

- e) Soci Onorari: coloro che possiedono qualità e meriti particolari nell'ambito degli scopi che l'Associazione si prefigge.

Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 7 – Procedura per l'ammissione ai Settori dell'Associazione

La procedura per l'ammissione degli Associati ai Settori dell'Associazione, unitamente al pagamento della quota associativa, è la seguente :



- a) Al Settore Ricerca e Cultura, di cui fa parte almeno un Associato Formatore, possono accedere su proposta di un Associato Insegnante da almeno tre anni rivolta al Comitato di Garanzia, gli Associati di tutte le categorie che dichiarino il proprio impegno a contribuire attivamente agli ambiti della ricerca secondo competenza e su incarichi loro attribuiti dal Settore stesso, nonché dichiarino l'impegno ad incontrarsi su specifiche aree tematiche;
- b) Al settore Formazione degli Insegnanti di Raja Yoga possono accedere di diritto gli associati Fondatori Formatori, nonché gli Insegnanti da essi autorizzati alla formazione.
- c) Al Settore Educazione e Riabilitazione possono accedere gli Associati Insegnanti che ne facciano richiesta al Settore stesso, disponendo delle specifiche competenze professionali

Art. 8 – Accettazione Statuto e Regolamento Interno

L'esplicitamento delle procedure per l'ammissione all'Associazione, costituiscono piena accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e Doveri degli Associati

Tutti gli Associati di tutte le categorie hanno diritto di:

- a) partecipare alle normali attività previste dal Settore a cui sono iscritti;
- b) utilizzare i servizi offerti dall'associazione;
- c) accedere al materiale nell'ambito del Settore a cui sono iscritti.

Gli Associati sono tenuti a:

- a) versare la quota annuale anticipata stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- b) collaborare, nei limiti delle loro possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi associativi e a non svolgere azioni in contrasto con gli stessi.
- c) a rispettare i doveri statutari, gli scopi associativi, nonché l'etica dei rapporti e dei comportamenti, come di seguito definita.

Etica dei rapporti e dei comportamenti: l'ordinamento giuridico garantisce la struttura gerarchica delle organizzazioni in genere e ne definisce i limiti attraverso la protezione legale dei diritti civili ed economici, ma poiché non è tutto pre-specificabile, l'esistenza della specifica cultura di "Yama e Nyama" propria della disciplina Yoga stabilisce una comune "pre-comprensione" degli impegni reciproci determinando azioni conformi nel rispetto di ogni associato.

L'Associato che abbia violato i doveri statutari o svolto attività in contrasto con gli scopi associativi, nonché abbia violato l'etica dei rapporti fra gli associati, verrà escluso





dall'Associazione mediante una delibera del Comitato di Garanzia su proposta del Consiglio Direttivo. La delibera ha effetto immediato.

Art. 10 – Quote di associazione

Le quote associative di iscrizione sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione da parte dei nuovi Associati.

Il rinnovo della quota annuale associativa è dovuto per ciascun anno solare, cioè dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, in forma anticipata entro il 31 Gennaio.

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria.

La quota associativa è personale, non trasmissibile né soggetta a rivalutazione.

L'Associato dimissionario, o che comunque cessa di fare parte dell'associazione, è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso.

Art. 11 – Recesso, Decadenza, Esclusione degli Associati

La qualità di Associato Fondatore, Insegnante, Attivo, e Sostenitore si intende tacitamente rinnovata di anno in anno col pagamento della quota annuale associativa e col rispetto del Regolamento, salvo nei casi di:

- a) dichiarazione di recesso dell'Associato da notificare con lettera al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare;
- b) decadenza per mancato rinnovo della quota associativa annuale; tale decadenza è automatica e non ha bisogno di alcuna formalità;
- c) esclusione dell'Associato che abbia violato doveri statutari o svolto attività in contrasto con gli scopi associativi (art. 9).

I motivi di esclusione devono essere contestati dal Comitato di Garanzia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo presentando le proprie ragioni.

In mancanza di ricorso, o nel caso che le motivazioni prodotte non siano dal Consiglio Direttivo ritenute sufficienti, il Comitato di Garanzia delibera l'esclusione dell'Associato. Tale esclusione ha effetto immediato e viene resa disponibile la relativa documentazione a tutti gli Associati.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente e eventuale Vice-Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Garanzia;
- e) i Comitati Esecutivi;



- f) il Revisore dei Conti;
- g) il Collegio dei Proibiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione del Revisore dei Conti.

Art. 13 - L'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli Associati iscritti al libro soci e in regola col pagamento della quota annuale associativa, come da art. 10 e 11.

Ciascuno di essi ha diritto ad un voto. Il voto è personale. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Nessun Associato può esibire più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza giustificata dal Vice-Presidente oppure da altra persona designata dall'Assemblea.

Questi nomina un Segretario che redige il verbale dell'Assemblea.

All'Assemblea possono intervenire, su esplicito invito di tre associati Fondatori o Insegnanti, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di Associazioni o Enti Pubblici o privati.

Nei casi di legge e quando, per qualsiasi motivo il Presidente non vi provveda, l'Assemblea deve essere convocata dal Revisore dei Conti.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta agli Associati, in regola col pagamento della quota associativa, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

Essa deve contenere: giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria


L'Assemblea Ordinaria viene normalmente convocata dal Presidente almeno un volta all'anno, nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 Aprile successivo, col beneficio di eventuali proroghe di legge. Essa approva il bilancio preventivo, il rendiconto annuale, la Relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione e quant'altro posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che la maggioranza del Consiglio Direttivo lo reputi necessario; in caso di parità vale il voto del Presidente;
- b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Revisore dei Conti;
- c) quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto, come dagli articoli 10 e 11. In tal caso la richiesta di convocazione straordinaria



deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale convoca l'Assemblea in modo che essa in ogni caso abbia luogo entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Art. 16 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria approva:

- a) l'indirizzo generale e il programma dell'Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo;
- b) il bilancio preventivo e rendiconto annuale;
- c) la relazione sulla gestione presentata dal Presidente e quella del Revisore dei Conti.

L'Assemblea inoltre:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Comitato di Garanzia
- nomina il Revisore dei Conti;
- nomina il Collegio dei Proibitori, qualora necessario;
- approva il Regolamento gestionale;
- delibera su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Revisore dei Conti oppure come da art. 14, su richiesta degli Associati aventi diritto di voto come definito dagli articoli 10 e 11.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e nei casi previsti dalla legge.

Art. 17 – Quorum Costitutivo e Deliberativo

a) Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

In prima convocazione:

- le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli Associati, aventi diritto al voto (artt.10 e 11).

In seconda convocazione:

- le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto (artt.10 e 11).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

b) Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole di 1/3 degli associati.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione vale quanto descritto all'art. 24.



Le votazioni avvengono per voto palese oppure, su richiesta anche di un solo socio, a scrutinio segreto.

In caso di parità vale il voto del Presidente.

Art. 18 – Il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente

Il Presidente provvede all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Egli rimane in carica per tre anni, e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che approva il rendiconto annuale e non può essere rieletto per oltre due mandati consecutivi.

Ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. Solo nel caso di temporanea indisponibilità o carenza del Presidente e del Vice-Presidente, l'Assemblea deve conferire congiuntamente la rappresentanza legale dell'Associazione a due membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi. Egli dà pratica attuazione, con la discrezionalità che gli compete, agli indirizzi ed alle delibere del Consiglio Direttivo.

In tal senso, è al Presidente che i diversi Comitati Esecutivi si rivolgono per la copertura delle spese necessarie all'attuazione dei programmi delle attività.

Il Presidente presenta il bilancio di previsione, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione.

L'eventuale Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Egli è facente funzione del Presidente coi medesimi poteri, quando quest'ultimo fosse anche temporaneamente indisponibile.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

a) Costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci; essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

b) Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di gestione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1) nomina nel suo seno il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente;
- 2) stabilisce gli indirizzi e le iniziative in coerenza con gli scopi associativi, alla cui realizzazione, attraverso la gestione ordinaria e straordinaria, sono delegati il Presidente ed i Comitati Esecutivi e ne controlla l'esecuzione;



- 3) coordina i vari Comitati Esecutivi, formati da uno o più membri dell'Associazione, per l'attuazione delle iniziative decise nell'ambito della gestione ordinaria;
- 4) stabilisce l'importo delle quote annue per l'Associazione e di eventuali contributi associativi straordinari;
- 5) delibera sull'accesso a Federazioni e Confederazioni;
- 6) sottopone al Comitato di Garanzia l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 7) formula il progetto di bilancio preventivo, del rendiconto annuale e della Relazione sulla gestione;
- 8) provvede all'assunzione e al licenziamento di eventuale personale dipendente, fissandone la retribuzione e le norme di inquadramento;

c) Convocazione e Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce quante volte ritenuto necessario per assicurare la continuità di funzionamento delle attività associative, su proposta del Presidente, di un terzo dei Consiglieri o del Revisore dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato personalmente per lettera, fax o posta elettronica ad ogni Consigliere almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. Sono ammesse delibere per fax o per posta elettronica purchè poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

E' ammessa delega solo in caso di grave e documentato impedimento.

Nessun Consigliere può esibire più di una delega.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro opera gratuitamente.

Quando i membri del Consiglio Direttivo, per effetto di dimissioni, si riducessero a meno di tre, il Consiglio Direttivo stesso decade e il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni per le nuove nomine.

Art. 20 - Comitati Esecutivi

I Comitati Esecutivi sono organi temporanei, delegati dal Consiglio Direttivo oppure spontaneamente costituiti purchè preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, per l'attuazione delle finalità dei Settori oppure di una particolare finalità associativa, ivi preposti.


Nell'ambito della stessa, hanno piena autonomia di azione. Per le spese necessarie si rivolgono preventivamente al Presidente.

Ogni Comitato Esecutivo è costituito da uno o più associati.

Possono far parte del Comitato Esecutivo anche persone non appartenenti all'Associazione, purchè il loro apporto sia significativo per il tema che il Comitato è chiamato a svolgere.

I Comitati Esecutivi sono coordinati e rispondono al Consiglio Direttivo, e quest'ultimo ha l'obbligo di riformarli nel caso di inerzia.





Art. 21 – Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è costituito da tre membri effettivi eletti dalla Assemblea fra gli Associati Fondatori e da tre membri supplenti eletti fra gli Associati Insegnanti. Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Comitato di Garanzia presiede e sorveglia il rispetto degli scopi dell'Associazione, delle norme dettate dal presente statuto, della qualificazione e formazione degli insegnanti, decide sull'ammissione degli associati attivi, approva il Regolamento dei Settori e delibera sull'accoglimento dei contributi dei Sostenitori.

Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli associati e tra l'Associazione e i singoli associati, nonché la decisione relativa all'esclusione di associati che abbiano violato doveri statutari, svolto attività in contrasto con gli scopi associativi, o violato l'etica dei rapporti fra gli associati, come da art. 9.

Le modalità di convocazione e di delibera dei membri effettivi del Comitato di Garanzia e, per loro delega, dei supplenti, sono le medesime di quelle stabilite per il Consiglio Direttivo (art. 19, punto c)

Art. 22 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica fino al ritiro del mandato da parte dell'Assemblea o a seguito di sua rinuncia.

L'incarico deve essere affidato a persona di provata moralità che deve essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili secondo la legislazione in vigore durante il suo mandato. Non deve essere un Associato né deve essere in rapporti di parentela o di affari con i membri del Consiglio Direttivo.

L'incarico può essere affidato anche a persona giuridica di provata competenza.

Egli ha il compito di verificare l'esattezza del bilancio annuale e la sua corrispondenza alle scritture contabili, nonché di dichiararne la regolarità.

Controlla che i documenti e le scritture contabili siano regolarmente tenuti, che il Bilancio annuale rappresenti esattamente la situazione patrimoniale ed economica della Associazione e che corrisponda alle risultanze delle scritture contabili ed ai principi contabili ufficialmente riconosciuti.

La relazione del Revisore dei Conti dovrà accompagnare il bilancio annuale dell'Associazione e ne costituirà parte integrante insieme agli altri allegati.

Art. 23 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri viene nominato dall'Assemblea ogni qualvolta sorga una controversia sulla interpretazione o applicazione delle disposizioni statutarie, o sull'applicazione del Regolamento Interno.

Si compone di tre membri, due nominati dalle parti, ed il terzo di comune accordo dai due così nominati.



Esso dura in carica fino alla definizione della controversia stessa, ma per la durata non superiore ad un anno.

Il Collegio esercita le sue funzioni nel rispetto dei principi generali dell'Arbitrato.

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli associati esistenti e può avvenire per:

- a) conseguimento degli scopi associativi;
- b) impossibilità di conseguirli;
- c) cessazione volontaria.

Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa viene a norma di legge devoluto ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, oppure viene devoluto a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 2, comma 190 della legge 23.12.1996, n° 662.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.